



COMUNE DI NOVELLA

Provincia di Trento

Servizio lavori pubblici

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – fr. Revò
T +39 0463 432113 int. 4
PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it
@: lavoripubblici@comune.novella.tn.it
web: comune.novella.tn.it
C.F. – P.IVA: 02570500229

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

M430/CUEPU/

OGGETTO: Invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo dei "Lavori di sostituzione della condotta potabile lungo la via F.Filzi presso la frazione di Revò". Cup J98B24000690009

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gara telematica n. "Assegnato dal sistema" CIG: **B70BE10BDD**

Scadenza Richiesta chiarimenti: ore 11.00 del 09.06.2025

Scadenza presentazione offerte: ore 11.00 del 18.06.2025

Apertura buste: 18.06.2025 - ore 11.30

1. **Oggetto dei lavori:** "Lavori di sostituzione della condotta potabile lungo la via F.Filzi presso la frazione di Revò"
2. **Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di Novella frazioni di Revò via F. Filzi.
3. **Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni:** Opere acquedottistiche
4. **Tipologia del contratto da stipulare:** a misura
5. **Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi ai sensi dell'art 50 comma 4 del d.lgs n. 36 del 2023
6. **I pagamenti** saranno effettuati con le modalità del capitolato speciale generale
7. **Penale giornaliera per ritardo** pari a 1 per mille dell'importo netto contrattuale
8. **Importo complessivo a base di gara:** EURO 71.072,40
9. **Costo della manodopera complessivo:** Euro 17.828,72
10. **Classificazione dei lavori:**
CATEGORIA PREVALENTE: OG 6 – (Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti, Opere di Irrigazione e di Evacuazione)
11. Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36, è ammesso il subappalto
12. Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93
13. L'opera non è suddivisa in lotti.
14. L'opera rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
15. E' richiesta la presentazione di garanzia definitiva.

16. E' prevista la consegna anticipata dell'opera secondo l' art. 50 comma 6 del D. Lgs.36/2023.

17. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente

Procedura soggetta a verifiche tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): ai sensi del combinato disposto dell'art. 225 comma 2 del D. Lgs.36/2023 e dell'art. 81 comma 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 nonché della delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 262 di data 20 giugno 2023 (pubblicata nella G.U. Serie generale, n. 151 del 30/06/2023) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dalla presente procedura, è effettuata attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita da ANAC, e nello specifico mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Agli operatori economici è richiesto di registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0), secondo le istruzioni ivi contenute.

Premesso che:

- il Comune di Novella si avvale, quale piattaforma per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, D. Lgs. 36 del 2023, della piattaforma telematica denominata CONTRACTA
- la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sulla piattaforma Contracta,

accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php>

- per accedere alla piattaforma Contracta è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella sezione Manuali, FAQ e documentazione piattaforma, accessibile dal sito internet <https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Contracta>.
- I manuali di supporto per l'utilizzo di Contracta da parte degli operatori economici sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici>.

con la presente

SI INVITA

AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL'ART. 19 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2), E DEL TITOLO VIII DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.), NONCHE' DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1475 DEL 2 OTTOBRE 2020,

codesta spettabile Impresa a partecipare al presente confronto concorrenziale svolto in modalità telematica per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nelle premesse del presente invito.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti

tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme all'invito e a quanto previsto nel documento denominato Condizioni generali di utilizzo – Contracta allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al seguente link <https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Contracta> .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle

Condizioni generali di utilizzo, che costituiscono parte integrante del presente invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e dalla data di pubblicazione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Stima manodopera
2. Elenco prezzi
3. Quadro economico
4. Computo metrico estimativo;
5. Relazione tecnica;

6. fac-simile di dichiarazione di partecipazione da allegare all'offerta – Allegato A.

7. DGUE-D.Lgs-36-2023 editabile sulla piattaforma

- Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente deve salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto dalla lettera di invito;
- Istruzioni per creare un file .pdf/A (formato adatto all'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici e a garanzia della corretta visualizzazione della documentazione);

La documentazione integrale di gara è accessibile gratuitamente all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it> previa registrazione.

La documentazione di gara sopra elencata è parte integrante della presente lettera di invito.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti chiarimenti **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto.

I chiarimenti dovranno essere richiesti entro la data del 9 giugno 2025, con le modalità di cui al paragrafo 4 (Invio di un quesito) del Manuale Presentazione di una offerta, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'Amministrazione riscontra le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, con le seguenti modalità:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, che riceve notifica della presenza di chiarimenti sulla Piattaforma al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sulla Piattaforma al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'Amministrazione si riserva altresì di rispondere anche alle richieste di chiarimenti non presentate in tempo utile entro la scadenza di presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra specificate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono **esclusivamente** in forma scritta e sono eseguite, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n. 82 del 2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs.

n. 82 del 2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, lo stesso è tenuto ad indicare, nella dichiarazione di partecipazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvede all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82 del 2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

L'Amministrazione provvede alle pubblicazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 28 del d.lgs. 36 del 2023 sul profilo della stazione appaltante.

2.4 AVVERTENZE ANTICORRUZIONE

Ai fini della prevenzione della corruzione e garanzia di legalità, il concorrente si impegna:

-gli operatori economici si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23 del 1992 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio Gare lavori pubblici, il dirigente del Servizio Appalti, il Presidente della seduta di gara, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura di merito per conto della quale viene esperita la procedura;

fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

-l'aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novella, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 27 gennaio 2020, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI, CRITERIO DI AFFIDAMENTO

3.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 65 del Codice dei Contratti pubblici, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione europea, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 19 del Codice dei Contratti pubblici, le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre Imprese. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.**

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari** di cui all'art. 65 comma 2 lettere e) e f) del Codice dei Contratti pubblici possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere **adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.**

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà **la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti** dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023.

La dichiarazione di partecipazione richiesta al successivo paragrafo 7.1 del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata nel caso di raggruppamento non costituito.

Il D.G.U.E. richiesto al par. 7.2 del presente invito deve essere prodotto relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) Codice dei contratti pubblici trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 comma 20 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, i **consorzi stabili** di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) Codice dei Contratti pubblici che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, qualora il consorzio stabile di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. d) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. d) i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, i **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane** di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando requisiti propri e,

nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. b) e

c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di consorzi tra imprese artigiane di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. b) e c), i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) (consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili) del Codice dei Contratti pubblici, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 7.1 resa dal consorzio dovranno presentare il D.G.U.E., limitatamente al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 3.2.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- **partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);**
- **partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;**
- **partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;**
- **partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.**

Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di G.E.I.E. devono essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 65 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 95 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 36 del 2023, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora accerti sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore economico deve fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Per le imprese interessate agli strumenti di regolazione della crisi si rimanda al paragrafo 7.5 della presente lettera di invito. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2 REQUISITI GENERALI – CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Le circostanze di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023 sono cause di **esclusione automatica**.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 è accertata **previo contraddittorio** con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (cd self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel D.G.U.E. la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. n. 36 del 2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023 al fine di decidere sull'esclusione.

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m..

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC 17 gennaio 2023, gli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, svolgano effettivamente le prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190 come declinate al punto 10 delle **Caratteristiche principali** del presente invito e all'art. 2 del CSA – parte amministrativa, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

In caso contrario, la predetta iscrizione deve essere posseduta da altro soggetto che

effettivamente svolga la prestazione rientrante nel predetto elenco.

Si rimanda a quanto specificato al paragrafo 7 della lettera di invito.

3.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) iscrizione presso la Camera di Commercio**, con attività coerente con i lavori di cui al presente appalto.

3.4 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 50 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Non è previsto il ricorso alla **valutazione delle offerte anomale**.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.

4.PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge (art. 1, comma 67 della l. 266/2005) in favore di ANAC secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC 19 dicembre 2023, con cui Anac stabilisce che in caso di importi uguali o maggiori ad euro 40.000 ed inferiori ad euro 150.000 gli operatori economici non sono soggetti al versamento del contributo;

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel Manuale "Presentazione di una offerta" e nel presente invito.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito. L'offerta e tutta la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, fatta salva eventuale documentazione per la quale la presentazione senza firma sia espressamente consentita.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità

entro e non oltre le ore 11:00 del 18 giugno 2025

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo tale data e l'orario stabiliti come termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutte la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta nel termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file o (eventuale) cartella compressa. La Piattaforma accetta file con formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla Piattaforma file formato .xlsx e file compressi .7z, .rar, .zip). I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate al Manuale "Presentazione di una offerta", accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente invito. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nel suddetto Manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, salvo laddove diversamente specificato, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 7 Documentazione amministrativa e 8 Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicato in sede di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente, accedendo alla propria area riservata nella apposita funzione "Offerte", di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale "Partecipazione in forma associata".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. L'offerta non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, è richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Modifica dell'Offerta

L'operatore economico ha facoltà di presentare, tramite la Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Come indicato nel manuale "Presentazione offerta generica".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione/D.G.U.E. e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria se richiesta, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta economica è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dall'Amministrazione che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, devono essere compilate e/o caricate a sistema secondo le modalità indicate nei Manuali di utilizzo della Piattaforma.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione di partecipazione (allegato A – paragrafo 7.1);
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. (paragrafo 7.2);
3. eventuale procura;
4. eventuale: documentazione di cui ai paragrafi 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8;

7.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione di cui all'allegato A del presente invito, con i seguenti contenuti:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) **FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

(se consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici:

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett f) del Codice dei contratti pubblici:

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 65, comma 2 lett f) del Codice dei contratti pubblici:

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle consorziate;

II. ALTRE DICHIARAZIONI

Preso visione di tutte le clausole contenute nell'invito, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati, accettandole senza riserva alcuna:

- di aver preso visione e soddisfare i requisiti generali previsti al paragrafo 3.2 della lettera di invito come meglio dettagliati nel D.G.U.E.;
- qualora l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, svolga effettivamente le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 come declinate al punto 10 delle "Caratteristiche principali" del presente invito e all'art. 2 del CSA – parte amministrativa, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione) oppure di aver presentato domanda di iscrizione/di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione);
- di avere:
 - esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,

- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
 - preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
 - verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
 - giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
 - effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Novella e reperibile nel sito <https://www.comune.novella.tn.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Codice-del-comportamento-dei-dipendenti-comune-Novella> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa applicabile;
 - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nell'invito;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi compresi i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
 - di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 12 della lettera di invito ricevuta tramite la Piattaforma CONTRACTA, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003;
 - di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, Codice contratti pubblici, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

In caso di impresa singola, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b)

c) e d) Codice), la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di consorziata esecutrice, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa

(o di suo procuratore).

In caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore, è allegata copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

7.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E.

Ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto articolo.

Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) **con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.** A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza e dell'amministratore di fatto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h), del Codice dei Contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti pubblici commesse **nei tre anni antecedenti** la data della lettera di invito;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici emessi **nei tre anni antecedenti** la data della lettera di invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice dei Contratti pubblici, commessi **nei tre anni antecedenti** la data della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. b), c) e d), e 98, comma 4, lett. b), del

Codice dei Contratti pubblici rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il D.G.U.E. deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: in caso di impresa singola, dal legale rappresentante (o suo procuratore);

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante (o suo procuratore) di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalla singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante (o suo procuratore) del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'operatore economico carica, inoltre, il D.G.U.E. per ciascuna impresa ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.3 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'Amministrazione procede alla valutazione dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs n. 36 del 2023 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte, come declinato al presente paragrafo e al paragrafo 3.2 REQUISITI GENERALI – CAUSE DI ESCLUSIONE sulla base della documentazione/informazioni prodotte in gara. A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara e di richiedere documentazione/informazioni integrative qualora necessarie.

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare le suddette cause di esclusione.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

I requisiti di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

7.3 SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve dichiarare nell'apposito spazio del D.G.U.E. e della dichiarazione di partecipazione (allegato A) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti pubblici, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'eventuale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, mentre le imprese mandanti potranno limitarsi a rinviare a tale dichiarazione, confermandola (ad esempio, indicare: "si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria" nell'apposito spazio del D.G.U.E.).

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- 1) con riferimento alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, deve essere in possesso della relativa abilitazione. In caso di raggruppamento temporaneo l'abilitazione deve riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi;
- 2) le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, a pena di esclusione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, l'Amministrazione provvede, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente;

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non è ammesso il subappalto del subappalto.

7.4 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Codice dei Contratti pubblici, la garanzia provvisoria non è richiesta.

7.5 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE – ART. 372 D.LGS. N. 14 DEL 2019.

Il concorrente dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

7.6 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65 COMMA 2 LETT. B), C) E D) D.LGS. N. 36 DEL 2023

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice dei contratti pubblici, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa devono presentare il D.G.U.E., limitatamente alle parti inerenti le informazioni generali sull'operatore economico e i motivi di esclusione.

7.7 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** devono presentare, tramite l'impresa capogruppo, la seguente documentazione:

- A) ANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata, firmata digitalmente, dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
 - che l'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023, determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori; nell'ipotesi di cui all'art. 68 comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, la responsabilità solidale concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione; in caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale alla stessa conferito, al fine di consentire all'Amministrazione il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
 - che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente fino all'estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione tuttavia può far valere direttamente la responsabilità facenti capo alle mandanti;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei lavori eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);
 - che la quietanza da parte dell'impresa capogruppo esonera l'amministrazione da qualsiasi pretesa avanzata dalle imprese mandanti relativamente al pagamento di qualsiasi somma dovuta in acconto o a saldo e comunque connessa all'esecuzione del contratto;
 - le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
- B) PROCURA relativa al suddetto mandato in forma di scrittura privata autenticata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto in forma di scrittura privata autenticata.

7.8 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

8. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico carica l'offerta economica secondo le modalità previste nei manuali di utilizzo della Piattaforma. Si rimanda in particolare alle modalità previste al paragrafo 6.3 Prodotti del Manuale Presentazione Offerta Generica di utilizzo della Piattaforma.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica l'operatore economico accede alla sezione Prodotti, compila i campi attivi con le informazioni richieste e carica gli allegati richiesti dalla Piattaforma.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, si compone dei seguenti elementi:

- **Elenco prezzi unitari**, mediante la sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante o di un procuratore del concorrente, assicurandosi di firmare il file già firmato dal responsabile della Struttura di merito e dal Dirigente del Servizio Appalti scaricabile dal sistema;
- **il ribasso percentuale offerto** da inserire nella sezione Prodotti, nell'apposito campo attivo;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i **COSTI DELLA MANODOPERA**, compilando nella sezione Prodotti l'apposito campo.

I costi della manodopera individuati dall'Amministrazione sono indicati nel documento "Stima Incidenza della manodopera".

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**, compilando nella sezione Prodotti l'apposito campo.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4 del d.lgs n. 36 del 2023, **sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.**

Nella sezione Busta Economica sono riepilogate le informazioni economiche inserite nella sezione Prodotti. Verificate le informazioni, procedere con la firma digitale della busta economica secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.5 del Manuale Presentazione di un'offerta.

In caso di impresa singola, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b)

c) e d) del Codice), l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica **deve** essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore.

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, nei casi di difetto di sottoscrizione dell'offerta economica, l'Autorità che presiede la gara provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il sistema, nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione dell'offerta economica.

Per l'invio dell'offerta si rimanda al paragrafo 7 del Manuale Presentazione offerta generica.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di **offerte economiche che superano l'importo a base di gara;**
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la mancata indicazione degli oneri propri aziendali;
- la presentazione di un elenco prezzi diverso da quello messo a disposizione dall'Amministrazione tra la documentazione di gara;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica da parte del concorrente in esito al soccorso istruttorio;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

Qualora sia presentato un elenco prezzi unitari privo delle firme digitali del Responsabile della Struttura di merito e/o del Dirigente del Servizio Appalti, si procede alla verifica circa la corrispondenza del medesimo elenco prezzi unitari a quello messo a disposizione dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di mancata corrispondenza, si procede ad escludere il concorrente per mancanza di un elemento essenziale dell'offerta economica.

9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 18 giugno 2025 alle ore 11:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Pertanto, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, il dirigente del Servizio Appalti, ovvero un suo delegato, alla presenza di altri due funzionari del Servizio Appalti, procede:

- a) ad aprire la documentazione amministrativa presentata dalle Imprese, a verificare la completezza e regolarità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente invito, tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 7 in relazione alla valutazione dei motivi di esclusione;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Appalti gli adempimenti correlati;
- c) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara costituenti l'offerta economica e ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Appalti gli adempimenti correlati;

- d) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, a ordinare tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti, e a formare la relativa graduatoria;
- e) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 9.1;
- f) a sospendere la procedura di gara ai fini della valutazione in ordine alla congruità del costo della manodopera da parte del responsabile della struttura di merito;
- g) all'esito della verifica di congruità del costo della manodopera a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

In ogni caso, l'aggiudicazione è disposta all'esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione ad ANAC e ad incamerare la cauzione provvisoria se dovuta. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a formulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del Codice dei Contratti pubblici, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede tramite sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il dirigente del Servizio Appalti ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusive o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal dirigente del Servizio Appalti, ovvero dal suo delegato, e da altri due funzionari assegnati al medesimo Servizio.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante la piattaforma Contracta, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

Si applica quanto previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di informazioni ai candidati e agli offerenti.

Si applica altresì quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di accesso agli atti e riservatezza e di norme procedurali e processuali in tema di accesso.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso la Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale "Richiesta di accesso agli atti".

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.R.G.A. di Trento.

9.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della l.p. n. 26 del 1993, l'Amministrazione **non procede** alla valutazione delle offerte anomale.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall'art. 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

In ogni caso l'Amministrazione valuta la congruità del costo della manodopera esposto dal concorrente laddove lo stesso si discosti dal costo complessivo esposto dalla stazione appaltante e indicato in capitolato speciale d'appalto ricordando che la riduzione del costo della manodopera è consentita nel solo caso in cui il concorrente dimostri che la stessa deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che i valori risultanti dalle operazioni di cui sopra sono calcolati fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della l.p. n. 26 del 1993, qualora il dirigente del Servizio Appalti, ovvero un suo delegato, abbia un fondato motivo di ritenere che le imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Provincia affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della l.p. n. 26 del 1993. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori e informare gli organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

10. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e ad incamerare la garanzia provvisoria se dovuta, oltre a segnalare il fatto alle autorità competenti. L'Amministrazione procede altresì al ricalcolo della soglia di anomalia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 d.lgs. 36 del 2023, l'Amministrazione verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del Codice dell'Amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Con le medesime modalità, l'Amministrazione verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del predetto Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 d.lgs. n. 36 del 2023.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50Ter del d.lgs. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Per la comprova dei requisiti di partecipazione, qualora l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, è richiesta la seguente documentazione:

- **CERTIFICATI di esecuzione lavori;**
- **DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI**, corredate dalle ricevute di presentazione,

- relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
- **BILANCI**, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali
 - **LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione** (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.

Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, si rimanda a quanto previsto dall'art. 25 commi 2 e 7 Allegato II.12 d.lgs. n. 36 del 2023.

Inoltre, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 99, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, è richiesta la seguente documentazione:

- se il concorrente primo in graduatoria non è iscritto nella white list, la documentazione ai fini antimafia, richiesta anche ai fini della stipulazione del contratto;
- altra documentazione individuata dall'Amministrazione.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, fermo restando quanto previsto dall'art. 100 comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023 e relativo allegato II.11, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'art. 96 comma 12 del d.lgs. n. 36 del 2023, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procede alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra deve essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate**.

La documentazione deve essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 2000.**

<p style="text-align: center;">11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</p>

Ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti pubblici la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Il contratto è stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg. e con spese a carico dell'affidatario.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e art. 29 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 –

convertito legge 14 agosto 2014, n. 114, art. 3 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge n. 120 del 2020).

Per le attività imprenditoriali di cui all'ar. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal Codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria deve presentare, ai fini della stipulazione del contratto, **entro il termine indicato dall'Amministrazione**, i seguenti documenti:

- **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 53 Codice dei contratti pubblici, nella misura del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione.

La costituzione della garanzia definitiva può avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 approvato con D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022.

Ai fini di semplificazione delle procedure, alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole indicate all'art. 17 del Capitolato speciale di appalto. Si ricorda di compilare correttamente la scheda tecnica alla voce "Stazione appaltante" con i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). La scheda tecnica e la relativa appendice devono essere entrambe debitamente sottoscritte.

- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
- **ALTRE DICHIARAZIONI/ALTRA DOCUMENTAZIONE** su richiesta della struttura competente alla stipulazione del contratto.

Si applica quanto previsto dagli artt. 17, 18 e dalla Parte I – Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 124 del d.lgs. n. 36 del 2023.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Novella (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore), domiciliato per la carica in 38028 Novella, alla piazza della Madonna Pellegrina n. 19, tel 0463/874123, posta elettronica

comune@comune.novella.tn.it, pec comune@pec.comune.novella.tn.it..

Preposto al trattamento è il Segretario comunale, i cui dati di contatto sono: piazza della Madonna Pellegrina n. 19, 38028 Novella, tel. 0463/874123, posta elettronica lavoripubblici@provincia.tn.it, pec comune@pec.comune.novella.tn.it.. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono:

Consorzio dei Comuni Trentini

Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222.

Indirizzo: Via Torre Verde, 23 - 38122 Trento

Telefono: 0461 987139

E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: Festi Gianni

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento

12.1 FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati: a) sono raccolti presso l'interessato; b) sono raccolti presso soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza);c) provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, banche dati di settore, attestazioni SOA.

12.2 CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA, regolarità fiscale e contributiva e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari, ossia condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative anche pendenti).

12.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le

finalità del trattamento e la **base giuridica** che consente il trattamento dei dati:

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di

pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare:

- gestire procedure di appalto e concessioni ad evidenza pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di lavori e di opere, compresi gli incarichi tecnici e gli affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg recante il Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici; art. 36ter 1 Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture della l.p. 19 luglio 1990, n. 23;
- gestire procedure di appalto ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi e forniture, escluse quelle finalizzate alla conclusione di convenzioni quadro, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici in precedenza riportate;
- gestire procedure di gara per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato.

Il conferimento dei dati personali è **obbligatorio** per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), nonché in quanto obbligo legale o contrattuale e/o in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall'**art. 2-sexies, c. 2, lett. a** (accesso a documenti amministrativi e accesso civico: cfr. d.lgs. 36/2023; l.p. 23/1992; d.lgs. 33/2013; l.p. 4/2014), e dall'**art. 2-octies, c. 3, lett. i** (accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto: cfr. d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 196/2003.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

12.4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (fornitori di servizi e di assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP-SRM (per le procedure di gara pubblicate fino al 31 dicembre 2023) e della Piattaforma CONTRACTA (per le procedure di gara pubblicate dal 1 gennaio 2024). Il gestore di entrambi i sistemi è Trentino Digitale spa, con sede in Trento via Gilli n. 2, tel. 0461/800111, e-mail tndigit@tndigit.it, pec pectndigit@pec.tndigit.it –, nominato responsabile esterno.

12.5 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

12.6 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara in quanto **requisito necessario per la conclusione del contratto**; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs. 36/2023, della l.p. 23/1992 e della l.p. 2/2016);
- b) enti terzi presso i quali sono stati raccolti i dati e soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio Appalti, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, **per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto** (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);
- c) ANAC, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs.36/2023 e della l.p. n. 26/1993).

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

12.7 TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Trascorsi tali termini, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.

12.8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento; in particolare:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato

lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

F.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità delle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).